

820 del 8.03.12  
22.3.12

**CITTÀ DI CARINI**  
PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

*Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione*  
*Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*  
*Articolo 12, regolamento approvato con d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384*  
*Art. 12 della L.R. 12 luglio 2011, n° 12*  
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 31/01/2012  
Pubblicato all'albo pretorio del comune dal 08.03.2012 al 23.03.2012

**TITOLO I - PRINCIPI**


- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 Principio di rotazione
- Art. 4 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 5 Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 6 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

**TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

- Art. 7 Lavori in economia
- Art. 8 Forniture in economia
- Art. 9 Servizi in economia
- Art. 10 Interventi misti
- Art. 11 Norma di salvaguardia

**TITOLO III - PROCEDIMENTO**

- Art. 12 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- Art. 13 Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 14 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario: istituzione elenchi
- Art. 15 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario: procedimento
- Art. 16 Atti della procedura
- Art. 17 Scelta del contraente
- Art. 18 Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 19 Contratti aperti
- Art. 20 Mezzi di tutela



#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

Art. 21 Interventi d'urgenza

Art. 22 Lavori di somma urgenza

Art. 23 Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

Art. 24 Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

Art. 25 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

Art. 26 Descrizione dei servizi tecnici

Art. 27 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Art. 28 Interventi affidati in economia per cottimo

Art. 29 Garanzie

Art. 30 Revisione prezzi

Art. 31 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

Art. 32 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo

Art. 33 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

#### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

Art. 34 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

Art. 35 Inadempimenti

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 36 Verifica e collaudo

Art. 37 Procedure contabili

Art. 38 Entrata in vigore



## TITOLO I – PRINCIPI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento


1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

### Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) *in amministrazione diretta;*
  - b) *per cottimo fiduciario.*
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia. Sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

### Art. 3 - Principio di rotazione

1. Tutti gli affidamenti, senza limiti d'importo ed a prescindere dal sistema di scelta, effettuati sulla base delle disposizioni recate dal regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. Non è consentito un secondo invito ad una impresa quando, nel corso del medesimo anno solare, altre imprese iscritte agli elenchi di cui al successivo art. 14 del regolamento non ne abbiano ancora ricevuto uno.
3. L'invito alle imprese iscritte negli elenchi deve avvenire secondo l'ordine progressivo di iscrizione, restando tuttavia impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte ai predetti elenchi.
4. In caso di eventuale affidamento diretto di forniture di beni, servizi o di lavori, in presenza dei presupposti di cui al successivo art. 15, l'impresa sarà scelta nel rispetto del principio della rotazione, secondo l'ordine progressivo di



iscrizione negli elenchi, iniziando con quella che risulta la prima in ordine di iscrizione. L'eventuale mancato rispetto del principio di rotazione di che trattasi deve essere congruamente motivato nel provvedimento di affidamento adottato dal dirigente competente.

5. Al fine di garantire l'osservanza, da parte di tutti i dirigenti, del principio di rotazione di cui al presente articolo, l'attivazione della procedura per l'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante cottimo fiduciario deve essere preceduta dall'acquisizione dell'elenco, tenuto aggiornato costantemente presso l'ufficio contratti, delle imprese che possono essere invitate, nonché di quelle che non dovranno essere invitate in quanto hanno superato il limite di importo stabilito dagli artt. 5 e 24 del presente regolamento.

6. Le modalità di acquisizione degli elenchi di cui al precedente comma, saranno resi noti dall'ufficio contratti contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento.

7. L'avviso di informazione in ordine all'acquisizione in economia cui si procede, spedito ad un minimo di n.5 imprese iscritte agli elenchi, deve altresì essere reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Carini.

8. In ogni caso, non sono ammesse a partecipare ad una gara di cottimo fiduciario imprese che, nell'anno solare in corso, siano già riuscite affidatarie di precedenti acquisizioni in economia per importi contrattuali, che, sommati al prezzo base della fornitura di cui al contratto da affidare, comporterebbero il complessivo superamento delle soglie previste dal Regolamento per l'ammissione del ricorso all'acquisizione in economia, rispettivamente, di beni e servizi e di lavori.

#### **Art. 4 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi**

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488 (Consip).

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n.488 (Consip), o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati dal prezzario regionale per la Regione Siciliana vigente o da listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.  
In caso di lavorazioni particolari non rientranti nelle fattispecie sopraelencate l'esecuzione dei lavori in economia può avvenire sulla base dei prezzi determinati da apposita analisi.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

#### **Art. 5 - Limiti economici agli interventi in economia**

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00 per lavori e di euro 193.000,00 per forniture e servizi, con esclusione dei servizi di cui allegato II.A categoria 12 del Codice per i quali non può superare l'importo di €.100.000,00.

2. Gli importi menzionati al comma 1 per l'affidamento in economia non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.



4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 10, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

5. I limiti di importo di cui al comma 1 sono automaticamente adeguati agli importi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 20 agosto 2001, n.384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

#### **Art. 6 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia**

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 7, comma 1.


3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

### **TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

#### **Art. 7 - Lavori in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, comma 1 (euro 200.000,00), i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
  - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
  - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
  - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
  - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o



destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 6 (euro 100.000,00), tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:


- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 6, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 8 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9.

#### **Art. 8 - Forniture in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;



- m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- q) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:


- a) mobili e soprammobili, tende, veneziane, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9.

#### **Art. 9 - Servizi in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati al Codice, II.A e II.B, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2;
- c) servizi di trasporto aereo passeggeri e merci, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3;
- d) trasporto di posta per via terrestre ed aerea di cui all'allegato II.A, categoria 4;
- e) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5;
- f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- g) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, compresi rilievi statistici indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- i) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria;




- j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10;
- k) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- l) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi cui all'allegato II.A, categoria 12;
- m) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14;
- o) servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto, di cui all'allegato II.A, categoria 15, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16 riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- u) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26 compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 8;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi tecnici di cui all'art. 26, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica per i quali non può essere differita l'esecuzione;
- g) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alla lettera l) del precedente comma 1., non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabile con sufficiente approssimazione in via preventiva.

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 7 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 8.





#### **Art. 10 - Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e Servizi o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 5, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

#### **Art. 11 - Norma di salvaguardia**

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

### **TITOLO III – PROCEDIMENTO**

#### **Art. 12 – Dirigente della Ripartizione e responsabile del procedimento**


1. L'amministrazione opera a mezzo del dirigente della Ripartizione interessata, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il dirigente della Ripartizione può avvalersi di un responsabile del procedimento abilitato ad operare telematicamente con l'AVCP, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il dirigente della Ripartizione garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 13 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi vengano eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 12, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune a partire dalla categoria "B", per la categoria "A" mediante richiesta all'ufficio di collocamento competente per territorio.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 12, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

#### **Art. 14 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario: istituzione elenchi**

1. Quando l'affidamento di lavori o l'acquisizione di beni e servizi in economia avviene mediante cottimo fiduciario, devono essere richiesti preventivi/offerte ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. I preventivi/offerte devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nelle lettere di invito.
2. Ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare a presentare preventivi/offerte, con esclusione dei servizi individuati all'allegato II.A categoria 12 del Codice di cui al successivo comma 6, si dovrà fare ricorso ad apposito elenco degli operatori economici, distinto per categorie merceologiche ed in sezioni relativamente alle prestazioni di servizi e lavori, che sarà istituito presso questo Comune.  
Ciascuna impresa sarà inserita nell'elenco di che trattasi sulla base del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dalla normativa vigente per contrattare con la pubblica amministrazione.



3. L'attività per la quale si chiede l'iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero da altra documentazione che costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento della stessa.

4. A tal fine, con apposita determinazione del Capo Ripartizione I Affari Generali e Istituzionali, sarà data adeguata pubblicità alla volontà dell'amministrazione di istituire gli elenchi "de quibus", mediante pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio e nel sito internet del Comune. Con il suddetto avviso saranno, altresì, resi noti i criteri d'iscrizione degli operatori economici e/o professionisti, di cancellazione, di controllo ed ogni indagine utile per la corretta, trasparente ed imparziale formazione dell'elenco, della sua tenuta e dell'aggiornamento, che avverrà con cadenza annuale.

5. Nelle more dell'approvazione degli elenchi di cui ai commi 2, 3 e 4, si potrà ricorrere agli operatori iscritti nei relativi albi professionali ovvero a quelli che hanno manifestato la disponibilità ad eseguire prestazioni di servizi e forniture in economia dotati di adeguata professionalità, previa indagini di mercato.

6. Per i servizi professionali previsti dal Codice allegato II.A categoria 12 si farà ricorso all'Albo unico regionale, istituito presso l'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità ai sensi dell'art.12 della L.R.12/2011. Nelle more dell'istituzione dell'Albo unico regionale di cui al precedente capoverso, si potrà ricorrere agli operatori iscritti nei relativi albi professionali istituiti presso questo Ente.

7. È consentito il ricorso a soggetti non iscritti al predetto elenco, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria merceologica richiesta e nella sezione relativa a servizi da acquisire non risultino soggetti iscritti o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purché tali circostanze risultino esplicitate dagli atti d'ufficio.

#### **Art. 15 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario: procedimento**


1. Il responsabile di cui all'articolo 12, redige la lettera che deve avere il seguente contenuto:

- a) L'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. Il responsabile di cui all'articolo 12, fissati i termini della gara, attiva la richiesta del CIG o smart CIG a seconda dell'importo a base di gara, mediante collegamento telematico con l'AVCP.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;



- d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;
- e) nel caso di forniture di beni e servizi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.

4. In ogni caso, nelle ipotesi di affidamento diretto previsti nel presente regolamento devono comunque essere rispettati i principi di rotazione di cui all'art. 3 del presente regolamento e la richiesta del CIG o smart CIG per le successive liquidazioni dei corrispettivi agli affidatari dei lavori, delle forniture e dei servizi.

#### **Art. 16 - Atti della procedura**

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 21 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 22, entrambi debitamente motivati, l'invito può, eccezionalmente, essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dello stesso non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 12 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare esplicito rinvio, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 12 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

#### **Art. 17 - Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) *in base all'offerta economicamente più vantaggiosa*, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti in maniera chiara ed esaustiva;
- b) *in base al prezzo più basso*, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.


3. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione del Capo Ripartizione responsabile della procedura di appalto con la quale è assunto l'impegno di spesa definitivo.

#### **Art. 18 - Offerta economicamente più vantaggiosa**

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.



## **Art. 19 - Contratti aperti**

1. Nel caso di contratti aperti una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento dei contratti, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) L'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell' oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione, se non determinato contrattualmente;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 12 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 5 del presente regolamento.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 18, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 12, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propeedeutici all'affidamento.

## **Art. 20 - Mezzi di tutela**

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 (Transazione) e 240 (Accordo bonario) del Codice.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

### **Art. 21 - Interventi d'urgenza**


1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 12 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

### **Art. 22 - Lavori di somma urgenza**

1. Nei casi di lavori di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 21, l'immediata esecuzione dei



lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 12 procede all'immediata sospensione degli stessi e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

#### **Art. 23 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco**

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 22 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 23 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 12, 21 e 22, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile di cui all'articolo 12 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

#### **Art. 24 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 7 e 17 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- α) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- β) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- χ) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- δ) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00;
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00.



## **Art. 25 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette**

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 8, 9 e 17 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

## **Art. 26 – Descrizione dei servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12 limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) servizio di coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- c) prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112 del Codice;
- d) attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- e) prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.).

## **Art. 27 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al precedente art. 26 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 12 che, nel rispetto della normativa vigente in Sicilia, sottopone la proposta di determinazione al sindaco per l'adozione del provvedimento finale.

2. I servizi tecnici di cui al precedente art. 26 comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 possono essere affidati, allorché non ricorra alcuna delle ipotesi di cui all'art.91, comma 5, del Codice, anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
  - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
  - 2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
  - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettere di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
  - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
  - 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
  - 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dallo stesso;
  - 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 4.



3. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 2, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

4. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 1 e 2 qualora:

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti gli siano stati affidati incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
- b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
- c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet dell'ente per le finalità di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007.

6. I servizi di cui all' art. 26, lettere a), b), c), d) ed e), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

7. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto/disciplinare di incarico dell'atto di affidamento.

8. In deroga alla competenza di cui all'articolo 12, i servizi di cui all' art. 26, nel rispetto dell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia, sono affidati con provvedimento sindacale, su proposta del dirigente competente, fermo restando l'osservanza delle procedure di cui al presente articolo.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

### **Art. 28 - Interventi affidati in economia per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

- a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
- b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
- c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 12 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

### **Art. 29 - Garanzie**

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00 ed inferiore a 150.000,00 per quanto riguarda l'esecuzione di lavori.

2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fidejussoria per tutti gli affidamenti di importo fino a euro 10.000,00 euro per la fornitura di beni e servizi.



3. I soggetti affidatari sono sempre tenuti alla costituzione di garanzia fidejussoria nel caso di fornitura di beni e servizi di importo superiore a euro 10.000,00 ai sensi degli artt. 111 e 113 del Codice.

4. I soggetti affidatari di lavori sono sempre tenuti alla costituzione di garanzia fidejussoria e/o assicurativa ai sensi degli artt. 113 e 129 del Codice.

### **Art. 30 - Revisione prezzi**

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

2. In deroga a quanto previsto al punto precedente, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo, rilevato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, nell'anno di presentazione dell'offerta, mediante apposito decreto pubblicato annualmente, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse accantonate nel quadro economico.

3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

### **Art. 31 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 12, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, nella prima decade del mese successivo a quello della prestazione effettuata.

### **Art. 32 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 12, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'onere o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'onere o nel contratto;
- b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. È sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dall'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;





- h) dai pagamenti già effettuati;
- i) dalle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto;
- k) dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).

#### **Art. 33- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

#### **Art. 34 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 12, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
- d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile di cui all'articolo 12, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
- c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

#### **Art. 35 – Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante servizio di posta elettronica certificata (PEC) con trasmissione di documento con firma digitale, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 36 - Verifica e collaudo**

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.



2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui al precedente articolo 34, comma 3, lettera b).

3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 12, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

#### **Art. 37 - Procedure contabili**

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

3. Per il pagamento delle spese in economia devono essere osservate le disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n° 136 del 13.08.2010 ss.mm.ii.

#### **Art. 38 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet dell'Ente: [www.comune.carini.pa.it](http://www.comune.carini.pa.it)



**COMUNE DI CARINI**  
(PROV. PALERMO)  
**SI CERTIFICA**

che il predetto atto PROGR. U° 820

è rimasto affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo  
Comune  
dal 08.03.12 al 23.03.12

Carini lì 26.03.12  
Il Messo Comunale

~~IL COLLABORATORE MESSO~~  
Sig. Badalamenti Francesco

Il Segretario Comunale  
~~Il Segretario Generale~~  
Avv. Raimondo Liotta

